

Settore: RT
Proponente: 38.A
Proposta: 2016/347

del 07/03/2016

Classifica:



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 324

del 07/03/2016

**RISORSE DEL TERRITORIO
GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE**

Dirigente: MEGGIATO Arch. Alessandro

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: CONCESSIONE D'USO DI ALCUNI LOCALI POSTI NELL'EDIFICIO DI PROPRIETÀ COMUNALE POSTO IN VIA DELLA CROCE ROSSA A FAVORE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA: PRESA D'ATTO DELL'INTERVENUTA MODIFICA DELL'ASSETTO ASSOCIATIVO DELLA CRI E MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6455 DEL 31 MARZO 2004

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1588/16 del 23/01/1998, legalmente esecutiva è stato approvato un accordo tra il Comune di Reggio Emilia e l'Associazione Italiana della Croce Rossa per la progettazione, la realizzazione e la gestione della sede per la protezione civile comunale e per la Croce Rossa Italiana;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13156/114 del 1/06/1998 è stato approvato il progetto preliminare per la realizzazione dell'intervento e con successivi atti (deliberazione di C.C. n. 31645/777 del 04/12/ 1998, G.C. n. 25945/312 del 22/11/2000, G.C. n. 10790/173 del 25/06/2003, G.C. 16689/239 del 12/09/2003, G.C. n. 22537/344 del 03/12/2003 e determinazione dirigenziale n. 26192 del 21/12/20105), sono stati approvati i diversi livelli di progettazione definitiva/esecutiva che hanno comportato l'articolazione della struttura in tre corpi distinti denominati “A” - “B” e corpo “C”.
- con determinazione dirigenziale n. 6455 del 31 marzo 2004 è stata approvata la concessione di diritto di uso di alcuni locali posti nell'edificio realizzato a favore della Croce Rossa Italiana, Comitato Provinciale e Comitato Locale di Reggio Emilia.

Dato atto:

- che si è proceduto ad una esatta identificazione catastale dei locali oggetto di concessione a favore Croce Rossa Italiana.
- che ai sensi del D.lgs. 178 del 28 settembre 2012 come modificato dalla Legge n. 125/2013, i Comitati Locali e Provinciali hanno assunto, dal 1° gennaio 2014, la personalità giuridica di diritto privato.

In particolare l'art. 1 bis del D.lgs. 178/2012 prevede che “i Comitati locali e provinciali, costituiti in associazioni di diritto privato, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi ai comitati locali e provinciali esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, ivi compresi i rapporti relativi alle convenzioni stipulate dalla CRI con enti territoriali e organi del Servizio sanitario nazionale”.

L'art. 2, comma 5, del Decreto del Ministro della Salute del 16 aprile 2014, recante la "Riorganizzazione dell'Associazione Italiana della Croce Rossa", confermava che Comitati Locali e Provinciali subentrati nei rapporti attivi e passivi sono quelli individuati con le apposite ordinanze del Presidente della Croce Rossa.

Per quanto riguarda i Comitati Locale e Provinciale di Reggio Emilia, l'individuazione è avvenuta con le ordinanze presidenziali n. 506 del 23/12/2013 e n. 27 del 31/12/2014.

Pertanto i Comitati suddetti sono subentrati ex lege nei rapporti posti in essere nel passato dai corrispondenti Comitati di diritto pubblico e, quindi, anche nell'Accordo di programma del 2/12/1997 e nella conseguente concessione d'uso da rilasciarsi da parte del Comune di Reggio Emilia in attuazione dei suddetti atti.

Dato altresì atto che:

- i suddetti comitati (Provinciale e Locale) hanno assunto a loro volta una nuova configurazione la quale prevede che l'associazione sia organizzata su tre livelli comportando l'esclusione delle articolazioni su livello provinciale; ai sensi dell'art. 45 dello Statuto della Croce Rossa Italiana, allegato all'atto costitutivo formalizzato con atto a Ministero Notaio repertorio n. 3132 raccolta n. 2134, stipulato in data 29 dicembre 2015 ed efficace dal 1° gennaio 2016, sono state infatti apportate delle ulteriori modifiche all'assetto territoriale della Croce Rossa Italiana, prevedendosi:

“Al momento dell'entrata in vigore del presente statuto:

- a. I Comitati Locali assumono la denominazione di Comitati;*
 - b. Il Comitato Centrale assume la denominazione di Comitato nazionale;*
 - c. I Comitati Provinciali ove sia costituito il Comitato locale del capoluogo sono sciolti, salvo che abbiano un ambito territoriale proprio in cui non opera il Comitato locale ed in tal caso sono costituiti in tal caso in Comitati;*
 - d. Gli altri Comitati Provinciali sono di diritto costituiti in Comitati; a loro è assegnato il medesimo ambito territoriale dell'ex Comitato Provinciale (...).”*
- con nota prot. Informatico n. 3572/U del 26/02/2016, la Croce Rossa Nazionale, vista l'entrata in vigore dell'art. 1 del D. lgs 178/2012 e la costituzione per legge dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, con decorrenza dal 01 gennaio 2016, formalizzata con atto a Ministero Notaio repertorio n. 3132 raccolta n. 2134, stipulato in data 29 dicembre 2015 e viste le disposizioni di cui all'art. 45 del vigente Statuto dell'Associazione, comunicava il “*nulla osta a livello organizzativo, territoriale, financo statutario*” alla possibilità di formalizzare innanzi al notaio l'uso dell'immobile

in argomento da parte del Presidente del Comitato di Reggio Emilia (già Comitato Locale di Reggio Emilia), nel contempo richiedendo all'ex Comitato Provinciale, in conseguenza dei nuovi livelli di organizzazione, *“nelle more della conclusione delle procedure liquidatorie conseguenti allo scioglimento del Comitato provinciale, il necessario supporto affinché tutti i locali dell'edificio in argomento siano ricompresi nella formalizzazione del diritto d'uso al Comitato di Reggio Emilia (già comitato locale)”*;

Considerato che si rende necessario adeguare gli atti fino ad oggi adottati, il riferimento va in particolare alla determinazione dirigenziale n. 6455 del 31/03/2004 al mutato assetto associativo di Croce Rossa Italiana e procedere alla identificazione catastale dei beni oggetto di concessione secondo le risultanze catastali.

Dato altresì atto:

- che il bene in argomento, in conseguenza della sua destinazione (sede della protezione civile comunale e provinciale), rientra nel patrimonio indisponibile dell'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 826 c.c. che, come tale, ai sensi dell'art. 828 del codice civile, non può essere sottratto alla sua destinazione; ne consegue che finché permane questa tipica destinazione, l'utilizzo dello stesso da parte dei privati deve avvenire mediante atti di diritto pubblico ed, in particolare, attraverso concessione amministrativa, dovendosi l'Amministrazione stessa riservarsi particolari prerogative quali in particolare preservare l'uso del bene per le finalità pubbliche cui lo stesso è destinato.
- a seguito: a) delle modifiche associative di CRI intervenute, 2) dell'esatta individuazione catastale dei locali concessi e 3) delle precisazioni in merito alla natura giuridica del bene, occorre procedere ad una modifica della determinazione dirigenziale n. 6455 del 31/03/2004 sopra citata riformulando la CONCESSIONE AMMINISTRATIVA cui accede il disciplinare/convenzione contenente la regolamentazione dei rapporti tra concedente e concessionario (concessione – contratto), nei seguenti termini:

CONCESSIONE D'USO DI LOCALI UBICATI NELL'IMMOBILE UBICATO A REGGIO EMILIA VIA DELLA CROCE ROSSA N. 1,2,3 A FAVORE DI CROCE ROSSA – COMITATO LOCALE (ORA COMITATO)

ART. 1 – PREMESSE

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Il Comune di Reggio Emilia concede nella forma di concessione amministrativa cui accede la convenzione contenente la regolamentazione dei rapporti tra concedente e concessionario, alla Croce Rossa Italiana, Comitato Locale (Comitato), d'ora in avanti "concessionario", l'uso di parte dell'edificio di nuova costruzione posto in Comune di Reggio Emilia, Via della Croce Rossa 1 ,2,3 dislocato su 3 piani fuori terra ed in particolare:

Catasto Fabbricati del Comune di Reggio Emilia – foglio n 96

Mapp. 358 sub. 2 Via della Croce Rossa, 3, P.T., ZC. 2 Cat. B/4 Cl. 2 metri cubi 831 R.C.E. 1287,53

Mapp. 358 sub. 6 Via della Croce Rossa, 1 P.T., ZC. 2 Cat. C/6 Cl. 2 metri quadri 302 R.C.E. 655,07

Mapp. 358 sub. 7 Via della Croce Rossa, 1, P.1., ZC. 2 Cat. B/4 Cl. 2 metri cubi 827 R.C.E. 1281,33

Mapp. 358 sub. 8 Via della Croce Rossa, 1, P.2., ZC. 2 Cat. B/4 Cl. 2 metri cubi 696 R.C.E. 1078,36

Mapp. 358 sub. 9 Via della Croce Rossa, 1, P.T.- 1, ZC. 2 Cat. B/4, Cl. 2 metri cubi 116, R.C.E. 179,73

Mapp. 358 sub. 17 Via della Croce Rossa, 1, P.2., ZC. 2, Cat. B/4, Cl. 2 metri cubi 67 R.C.E. 103,81 (n. 2 uffici al secondo piano della parte centrale dell'edificio da utilizzarsi da parte del Comitato Locale; tale unità immobiliare potrà essere utilizzato unitamente e d'intesa alla Provincia di Reggio di Reggio Emilia).

Si precisa che la sala riunioni posta al secondo piano lato Ovest, confinante: a tre lati con cortile comune, ad uno con sub 12 e locale sub 16, verrà utilizzata per n. 180 (centottanta) giorni per ogni anno di vigenza del contratto. Per i restanti 180 giorni detto locale verrà utilizzato dalla Provincia unitamente al Comune di Reggio Emilia; l'utilizzo viene pertanto effettuato sulla base di un calendario che le parti concorderanno. Tale sala è pertanto da intendersi concessa in uso per le ragioni di $\frac{1}{2}$ ed è identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Reggio Emilia foglio n 96 con il mappale n. 358 sub. 15, Via della Croce Rossa n. 1, P. 2, CZ 2, CAT. B/4 CL. 2 metri cubi 311 R.C.E. 481,85.

L'area cortiliva di pertinenza sarà di uso comune ed alla sua manutenzione concorreranno pro quota tutte le organizzazioni e le istituzioni con sede nell'edificio.

Tale area è identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Reggio Emilia sul foglio n. 96 con il mappale n. 328 Via Martiri di piazza Tien An men P.T. area urbana metri quadri 132 ed al Catasto Terreni del Comune di Reggio Emilia con i seguenti dati catastali: foglio n. 96 mappale 377 prato ir arb. HA. 00 7992 R.A E. 74,30 R.D.E. 86,68.

Resteranno di uso comune a tutto il fabbricato inoltre l'ingresso, i corridoi ed in vani scala di cui al mappale 358 sub. 12.

Il tutto come meglio descritto negli elaborati allegati al presente atto sotto la lettera "A" con la precisazione che i riferimenti contenuti nel suddetto elaborato al Comitato Locale e Comitato Provinciale devono essere intesi come riferiti al Comitato Locale (Comitato).

Nessun corrispettivo è dovuto a fronte della concessione essendo la stessa rilasciata in attuazione degli accordi intervenuti tra le parti e di cui agli atti in premessa indicati.

ART. 3 - FINALITÀ

1. L'immobile di proprietà comunale è stato costruito per essere adibito a: sede della Protezione Civile Comunale e Provinciale, sede del Comitato Locale e del Comitato Provinciale della C.R.I. (ora Comitato Locale), sede delle attività collaterali connesse e accessorie svolte dalla Protezione Civile e dalla C.R.I.
2. I locali come sopra individuati sono concessi in uso al concessionario come individuato al precedente art. 1, con la precisa finalità di utilizzarli quale sede propria e delle organizzazioni preposte alla gestione di mezzi e strutture operative necessarie agli interventi di protezione civile.
3. L'altra parte dell'edificio è utilizzata quale sede degli uffici comunali e provinciali di Protezione Civile, nonché sempre negli spazi della Provincia, dal Coordinamento provinciale delle Organizzazioni di Volontariato per la Protezione Civile.
4. Trova ubicazione anche l'Area di Ammassamento per soccorritori e mezzi.
5. Tali immobili devono mantenere per tutta la durata del contratto la destinazione di cui al precedente comma 1), con divieto assoluto di altra e diversa destinazione, ancorché parziale o temporanea. L'eventuale diverso utilizzo dei locali concessi comporterà l'immediata revoca della presente concessione senza obbligo di preavviso da parte del Comune concedente. La revoca della concessione comporterà l'immediata risoluzione della convenzione ad essa accessiva e di cui al presente disciplinare.
6. Eventuali spazi e locali in uso alla C.R.I. che si rivelassero non più necessari ad un diretto utilizzo, potranno ospitare esclusivamente altre organizzazioni comunque attinenti l'attività di protezione civile.
7. Il Comune si impegna a versare a favore del condominio che verrà costituito come indicato al successivo art. 6, i proventi derivanti dal contratto di concessione con i gestori di telefonia mobile relativo alla collocazione di una o più stazioni radio base, con relativo palo per il posizionamento delle antenne, nell'area cortiliva. I proventi derivanti dal contratto dovranno essere prioritariamente utilizzati per la manutenzione dell'immobile ed eventuali migliorie. Di tale utilizzo deve essere presentato rendiconto annuale al Servizio Patrimonio del Comune.

ART. 4 - DURATA

1. La presente concessione avrà la durata di anni 99 (novantanove) con decorrenza dal 04/09/2007, data di notifica della comunicazione di cessione fabbricato alla Questura di Reggio Emilia, ex art 12 D.L. 59/1978. In seguito potrà essere rinnovato in accordo tra le parti per singoli periodi.
2. E' fatto divieto di sub – concessione.

ART. 5 - CESSAZIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO

1. Il mancato rinnovo o comunque la cessazione delle convenzioni stipulate tra le parti per la gestione dell'attività di protezione civile presso le strutture oggetto della presente

- concessione, comporta il contemporaneo termine dell'uso concesso anticipatamente rispetto alla scadenza prevista al precedente art. 4;
2. In caso di modificazioni o adeguamenti di funzioni e/o competenze, per la parte che riguarda le attività da svolgere come protezione civile, il Comune concedente e la C.R.I. concessionaria si riservano di riesaminare la presente concessione, al fine di adeguarla alle eventuali sopravvenute nuove esigenze.

ART. 6 – GESTIONE.

1. La gestione condominiale dell'intero edificio e relative aree di pertinenza, viene affidata ad un amministratore, che sulla base delle quote millesimali riferite alle superfici dei locali utilizzati, provvederà al riparto delle spese di gestione e di utenza; le parti esprimono l'impegno a fare installare, a spese del Comune concedente, divisori/contatori atti a consentire una gestione separata. Per le quote millesimali ed il regolamento concernente l'immobile si rinvia all'allegato "B" che le parti dichiarano di approvare integralmente con specificazione che ogni riferimento al Comitato Locale e Comitato Provinciale ivi contenuto deve essere inteso al Comitato Locale (Comitato).

ART.7 - LAVORI DI MANUTENZIONE, MIGLIORIE, ADDIZIONI.

1. Il concessionario provvederà a sostenere le spese per l'esecuzione, sugli immobili da essa occupati, di tutte le opere di straordinaria manutenzione, anche di rilevante entità, o comunque di lavori, importanti o improrogabili, necessari per conservare la destinazione dell'immobile o per scongiurare ulteriori danni che ne possano compromettere l'efficienza in relazione all'uso al quale gli stessi sono adibiti.
2. Al concessionario è consentito eseguire, previo preventivo consenso del Comune, interventi innovativi o di miglioria sugli immobili oggetto della concessione d'uso e sui relativi impianti.
3. Il concessionario rinuncia a qualsiasi rimborso, indennità e interesse per le spese sostenute per interventi di straordinaria manutenzione di cui al punto 1).
4. Le spese sostenute dal concessionario, per interventi di addizione e miglioria di cui ai commi 1) e 2) precedenti, eseguiti negli ultimi anni di effettiva durata della concessione, saranno indennizzati dal Comune annualmente per un importo pari almeno alla quota di spesa non ancora ammortizzata, considerando un ammortamento a quote costanti di anni 15 (quindici).
5. Il Comune rinuncia al diritto di pretendere il ripristino, allo stato precedente, dei locali oggetto di interventi innovativi o di migliorie, autorizzati ai sensi dell'articolo seguente.

ART. 8 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI

1. I lavori di cui all'articolo 7, dovranno essere autorizzati ed approvati dal competente Servizio Comunale, eseguiti a regola d'arte a mezzo di personale qualificato, diretto in corso d'opera da un Tecnico responsabile di cantiere.
2. Trascorsi 45 giorni dal ricevimento della documentata richiesta di autorizzazione del concessionario, senza alcun riscontro da parte dell'organo competente, il consenso si intenderà ottenuto.
3. Il concessionario, nell'esecuzione dei lavori, si obbliga ad osservare tutte le modalità e/o prescrizioni, che potranno essere imposte dall'Amministrazione a tutela dei diritti del Comune e degli immobili asserviti, ciò anche a mezzo del Servizio Manutenzione Fabbri che vigilerà sulla regolare esecuzione dei lavori autorizzati, con facoltà di

ispezionare il cantiere in qualsiasi momento e di dettare la sospensione dei lavori in corso qualora riscontrasse danni alla proprietà pubblica in argomento.

4. A tal fine il concessionario dovrà preventivamente comunicare la data d'inizio dei lavori.

ART. 9 - MANUTENZIONE ORDINARIA

1. Il concessionario si impegna altresì, fin da ora e per tutta la durata del contratto, ad assicurare la regolare e continua manutenzione ordinaria degli immobili da essa occupati. Per detti obblighi nessun indennizzo è dovuto da parte del Comune proprietario, ad eccezioni degli eventuali rimborsi pro quota come indicato all'art. 6 della presente concessione.

ART. 10 - ONERI ACCESSORI

1. Il concessionario si fa carico di tutti gli oneri inerenti ai consumi di acqua, luce, gas e riscaldamento, così come quello relativo all'assicurazione dei fabbricati e ogni altro inerente all'esercizio dell'attività di Protezione Civile, limitatamente ai locali assegnati, e pro quota, dell'area cortiliva, che verranno ripartiti come indicato al precedente art. 6.
2. Le spese telefoniche saranno sostenute ad utenza diretta dal concessionario.

ART. 11 - CONSEGNA E RICONSEGNA DEGLI IMMOBILI

1. I locali vengono consegnati nello stato di fatto in cui si trovano e dichiarati agibili con certificato rilasciato in data 10/04/2013 acquisito agli atti comunali al n. 12419 di P.G. del 15/04/2013.
2. I locali sono consegnati nelle condizioni descritte nel verbale di consegna delle chiavi e tali dovranno essere riconsegnati al proprietario al termine della concessione d'uso, salvo la normale usura e le opere di miglioria od innovative nel frattempo autorizzate ad apportate dal concessionario.
3. Il concessionario ne assume la custodia, garantendo il corretto uso, e la manutenzione che si renderà eventualmente necessaria come, indicato agli art. 7,8 e 9 della presente concessione.
4. In conseguenza del nuovo nuovo assetto associativo, è demandato a CRI Comitato locale (Comitato) concessionario esclusivo, in considerazione della peculiarità dell'attività svolta, il compito di coordinarsi con l'ex Comitato Provinciale al fine di concordare la consegna dei locali attualmente utilizzati in forza di consegna provvisoria ed in ottemperanza alla comunicazione di Croce Rossa Comitato Nazionale Prot. Informativo n. 3572/U del 26/02/2016.

ART. 12 – GARANZIA

1. In ragione della peculiarità dell'attività prestata nei locali concessi, il Comune esonera il concessionario dalla costituzione di idonea garanzia.

ART. 13 - ULTERIORI INCOMBENZE PER IL CONCESSIONARIO

1. Sono, inoltre, a carico del concessionario, le seguenti prescrizioni:

- ☐ coprire con regolare polizza assicurativa, oltre che gli immobile, anche i terzi utenti dei servizi esercitati;
- ☐ espletare con la massima cura ogni mansione ed incombenza connessa alla pulizia ed igiene dei locali, spese che rimangono comunque addebitabili pro quota tra tutti i soggetti utilizzatori della struttura;
- ☐ segnalare senza indugio al Comune ogni fatto che possa turbare il regolare esercizio degli immobili.

ART. 14- SOPRALLUOGHI E ISPEZIONI

1. Il Comune si riserva la facoltà di accesso e controllo ai locali senza obbligo di preavviso. Indagini e sopralluoghi potranno essere effettuati anche e in qualsiasi momento, tramite il personale del Comune o di strutture ad esso collegate.

ART. 15 - PREGIUDIZIO AI DIRITTI DI TERZI

1. Di qualsiasi danno, senza riguardo alla sua natura e al suo ammontare, che a seguito del rilascio della concessione in argomento dovesse derivare a terzi, anche in relazione all'attività svolta all'interno del fabbricato nelle parti concesse in uso alla CRI, dovrà rispondere in proprio soltanto quest'ultima, che dovrà pertanto mantenere indenne il Comune e farsi carico di tutte le spese che il Comune stesso, eventualmente chiamato in causa, dovesse sostenere per contestazioni o addebiti di qualsiasi natura, compreso l'importo dei risarcimenti posti a suo carico in seguito a procedimenti e ricorsi di carattere legale/giudiziario.

ART. 16 - SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese relative alla presente concessione - contratto, nessuna esclusa, sono a carico del concessionario.

ART. 17 - ELEZIONE DEL DOMICILIO

1. A tutti gli effetti del presente contratto compresa la notifica degli atti esecutivi e ai fini della competenza a giudicare, il concessionario elegge domicilio a Reggio Emilia, in _____ n° _____.

ART. 18 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Prima di dar corso a lavori sugli immobili, il concessionario dovrà munirsi delle autorizzazioni prescritte dal R.U.E. e dalle norme dettate dai vigenti strumenti urbanistici.

ART. 19 - FORO COMPETENTE

1. Le parti pattuiscono che tutte le controversie inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto rientreranno nella competenza del Tribunale di Reggio Emilia.

ART. 20 – NORMATIVA APPLICABILE

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare accessivo al provvedimento concessorio e in quanto compatibile, si richiama la normativa di cui agli artt. 1021 e segg. C.C.

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, si approvano specificatamente le seguenti clausole:

Artt. 2,3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19.

Dato atto:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n 65/2015 del 09/04/2015 si è provveduto ad approvare la nuova struttura organizzativa del Comune di Reggio Emilia, operativa dal 01/06/2015;
- che in data 23/05/2015, con atto n 21333 di PG, il Sindaco ha provveduto alla attribuzione dell'incarico dirigenziale *ad interim* all'arch. Alessandro Meggiato della responsabilità di direzione del Servizio Gestione del Patrimonio Immobiliare, sulla base dei criteri individuati dall'Amministrazione ed ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, a decorrere dal 01/06/2015;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n.78 del 27/04/2015 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2015-2017 e il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione).

Visti:

- il d.lgs. n. 267/00 in particolare artt. 107 - 151 comma 4, 179 – 180, 183 e 184;
- gli artt. 56 e 57 dello Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune;
- il vigente Regolamento di contabilità comunale in particolare artt. 24, 25, 32 e 36.

D E T E R M I N A

1. di approvare la concessione d'uso di parte dell'edificio di nuova costruzione, posto a Reggio Emilia in Via Della Croce Rossa n. 1,2,3, dislocato su tre piani fuori terra, catastalmente individuato al Catasto Terreni al Fg. 96, Mapp. 358 a favore della Croce

Rossa Italiana Comitato Locale (Comitato), per anni 99 (novantanove), ai patti e condizioni che ne costituiscono la parte convenzionale e per le motivazioni riportate in narrativa; i locali oggetto di concessione sono individuati nella planimetria allegata sotto la lettera "A", dando atto che ogni riferimento ivi contenuto al Comitato Provinciale e Comitato Locale deve essere inteso al Comitato Locale (Comitato). L'area cortiliva di pertinenza sarà di uso comune ed alla sua manutenzione concorreranno pro quota tutte le organizzazioni e le istituzioni con sede nell'edificio. Tale area è identificata al C.F. del Comune di Reggio Emilia sul foglio 96 con il mappale 328 ed al Catasto Terreni al foglio 96 mappale 377.

2. di approvare integralmente l'allegato "B" concernente il regolamento con allegate tabelle millesimali riferite all'immobile di cui al precedente punto 1), dando atto che ogni riferimento ivi contenuto al Comitato Provinciale e Comitato Locale deve essere inteso al Comitato Locale (Comitato).
3. di dare atto che il presente provvedimento deve intendersi modificativo della determinazione dirigenziale n. 6455 del 31/03/2004 che per le parti non modificate deve intendersi pienamente confermato.
4. di dare atto che dalla stipula del presente atto non consegue per il Comune concedente alcun onere, essendo come da disciplinare con la presente approvato, ogni onere inerente e conseguente a carico del concessionario.
5. di dare mandato all'organo competente a stipulare il contratto derivante dal presente provvedimento con facoltà di inserire nello stesso, fatta salva la sostanza del negozio così come risulta configurato nel provvedimento medesimo, tutte le integrazioni e precisazioni che si rendessero necessarie ed utili a definire in tutti gli aspetti il negozio stesso, con facoltà di provvedere pertanto, in via esemplificativa, ad una più completa ed esatta descrizione degli immobili oggetto della concessione d'uso, curando la rettifica di eventuali errori intervenuti nella descrizione catastale degli immobili medesimi nonché nella individuazione e denominazione della controparte a precisare e ripartire superfici, prezzi e valori ad ogni effetto, anche fiscale, ad includere clausole d'uso e diritto dando fin d'ora approvate tali precisazioni ed integrazioni.

Il Dirigente del Servizio
(Arch. A. Meggiato)

